

Nota prot. n. P119/4122/1 sott. 3 del 23 febbraio 2000

D.M. 9 Aprile 1994. - punto 19.2 - Reazione al fuoco dei materiali

Con riferimento ai quesiti posti con le note indicate a margine, si precisa quanto segue:

1. I chiarimenti forniti con lettera-circolare n. 3588/4109 del 3 marzo 1990, in merito all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco dei materiali installati nei locali di pubblico spettacolo, sono applicabili, per gli aspetti comuni, anche alle attività ricettive alberghiere;
2. il DM 9 aprile 1994, al punto 6.2, lettera e), stabilisce che i mobili imbottiti e i materassi devono essere di classe 1 IM di reazione al fuoco.

Pertanto per i materiali e gli arredi presso attività alberghiere, non equiparabili a mobili imbottiti o a materassi, (quali, ad esempio, guanciali, sommier, biancheria da letto, trapunte) non deve essere comprovata la classe 1 IM di reazione al fuoco.

Il contributo di detti materiali combustibili va, in ogni caso, valutato in termini di carico d'incendio presente nelle camere.